

Le disposizioni più rilevanti per gli EE.LL. contenute
nella Legge di bilancio, nel Milleproroghe e
nell’Aiuti-quater



Amedeo Scarsella

Norme in materia di procedure di affidamento di lavori (Art. 10, co. 1, D.L. 176/2022)

L'articolo 10, comma 1, integra le previsioni contenute nel c.d. decreto “sblocca cantieri” (decreto-legge n. 32 del 2019), al fine di specificare che l'**obbligo**, posto a carico del comune non capoluogo di provincia, di utilizzare, per gli affidamenti riguardanti il PNRR e il PNC, le stazioni appaltanti qualificate o anche le unioni di comuni, province, città metropolitane e comuni capoluogo di provincia, è previsto quando l'importo dell'affidamento è pari o superiore a 150.000 euro nel caso di lavori, e a 139.000 euro nel caso di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione

Norme in materia di procedure di affidamento di lavori (Art. 10, co. 2-ter, D.L. 176/2022)

Il comma 2-ter, in cui si precisa che, al fine di salvaguardare le procedure già in corso di attivazione, rimangono valide le procedure di affidamento utilizzate alla data del 31 dicembre 2022 dai comuni non capoluogo di provincia che non hanno usufruito di stazioni appaltanti qualificate o di enti sovracomunali, come le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di province.

Norme in materia di procedure di affidamento di lavori (Art. 10, co. 2, D.L. 176/2022)

Il comma 2 stabilisce le condizioni per la concessione, alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR o del PNC, di contributi per fronteggiare gli incrementi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi.

Norme in materia di procedure di affidamento di lavori (Art. 10, co. 2-bis, D.L. 176/2022)

Il comma 2- bis, proroga al **31 marzo 2023** i termini per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio che scadono tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022.

Disposizioni a sostegno degli enti locali per l'acquisto di beni e servizi (Art. 3 quater D.L. 176/2022) - 1

L'articolo 3-quater, introdotto in sede referente, interviene sulla disciplina inerente agli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, con riferimento alle seguenti categorie merceologiche: telefonia mobile e fissa, carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento.

Disposizioni a sostegno degli enti locali per l'acquisto di beni e servizi (Art. 3 quater D.L. 176/2022) - 2

Il terzo periodo del comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge n. 95 del 2012, stabiliva che le amministrazioni possano procedere ad affidamenti anche al di fuori delle modalità indicate dalla norma, tuttavia al ricorrere di talune condizioni, prima tra tutte la previsione di corrispettivi inferiori di una determinata percentuale rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro, messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.

Disposizioni a sostegno degli enti locali per l'acquisto di beni e servizi (Art. 3 quater D.L. 176/2022) - 3

La novella in esame modifica i citati valori percentuali, determinandoli in:

- 5 per cento (anziché 10 per cento) per la telefonia fissa e mobile;
- 2 per cento (anziché 3 per cento) carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento.

Disposizioni in materia di segretari comunali (Art. 1, comma 825-828, L. 197/2022)

La Legge di Bilancio interviene in materia di Segretari comunali prevedendo:

- L'iscrizione all'Albo, in aggiunta a quelli previsti dal bando, anche dei borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del corso concorso selettivo di formazione;
- Per supportare i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a decorrere dall'anno 2023 e per la durata del PNRR, le risorse di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del D.L. n. 152/2021 possono essere utilizzate anche a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali.

Proroga di disposizioni in materia di incarichi di vicesegretario comunale (Art. 14 sexies D.L. 176/2022)

L'articolo 14-sexies dispone che, fino al 31 dicembre 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che - con la finalità di ovviare alla carenza di segretari comunali nei piccoli comuni - prevedono la possibilità di conferire, in via eccezionale e per un periodo di tempo limitato, le funzioni di vicesegretario a funzionari di ruolo del comune ricorrendo determinati requisiti.

N.B. rimane fermo il limite massimo di 24 mesi di svolgimento dell'incarico

Determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (Art. 1, commi 791-798, L. 197/2022) - 1

I commi 791-798 recano disposizioni in materia di accelerazione del processo di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, le quali sono finalizzate, tra l'altro, all'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario,

Determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (Art. 1, commi 791-798, L. 197/2022) - 2

I livelli essenziali delle prestazioni (LEP) sono definiti dal comma quale soglia di spesa costituzionalmente necessaria che costituisce nucleo invalicabile per il conseguimento dei seguenti obiettivi e finalità:

- erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale;
- assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali;
- favorire un'equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- conseguire il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali.

Termine di approvazione del bilancio di previsione e utilizzo dell'avanzo libero (Art.1, comma 775, L. 197/2022)

Il comma 775, prevede, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, la possibilità per gli enti locali di approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022.

Inoltre differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 dal 30 marzo al 30 aprile 2023.

Disapplicazione della sanzione
prevista dall'articolo 243, comma 5, del TUEL (Art.1, comma 781, L.
197/2022)

Si esclude l'applicazione della sanzione prevista dal TUEL per gli enti locali in situazione di criticità finanziaria che, per l'anno 2022, non riescano a garantire la copertura minima del costo dei servizi a domanda individuale.

La sanzione consiste nella decurtazione dell'1 per cento delle entrate correnti come risultanti dal rendiconto della gestione del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti.

Aumento del limite massimo di ricorso ad
anticipazioni di tesoreria (Art.1, comma 782, L. 197/2022)

Si estende l'aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria, da parte degli enti locali, da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti per il periodo dal 2023 al 2025, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali.

Proroga sottoscrizione accordo per il ripiano del disavanzo (Art.1, comma 783, L. 197/2022)

Il termine ultimo per la sottoscrizione dell'accordo per il ripiano del disavanzo tra il Presidente del Consiglio dei ministri e i sindaci dei comuni capoluogo di città metropolitana che presentano un disavanzo pro-capite superiore a 700 euro (Napoli, Torino, Palermo e Reggio Calabria) è prorogato dal 15 febbraio 2022 al 31 gennaio 2023.

E' altresì prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine per la prima verifica dell'attuazione dell'accordo medesimo.

Alcuni interventi in materia tributaria previsti dalla Legge di bilancio 2023

- Esenzione IMU su immobili occupati (commi 81 e 82)
- Disposizioni in materia di imposta di soggiorno (comma 786)
- Stabilizzazione contributi ai comuni per ristori TASI (comma 787)
- Proroga occupazione del suolo pubblico (dehors, tavolini, etc) nel settore della ristorazione (comma 815)
- Modifica del Canone unico patrimoniale (CUP) (comma 838)

Il Milleproroghe in sede di conversione

Si segnalano le seguenti disposizioni:

- Articolo 1, comma 20-bis (Attribuzioni provvisorie delle titolarità di sedi di segreteria comunale)
- Articolo 1, comma 20-ter (Risorse per indennità degli amministratori locali)
- Articolo 1, comma 22-ter (Disapplicazione delle sanzioni per enti locali inadempienti agli obblighi di certificazione)
- Articolo 2, comma 7-ter (Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale)
- Articolo 10, commi 11-bis e 11-ter (Proroga di termini in materia di Piano integrato di attività e organizzazione e Piano triennale per la prevenzione della corruzione)
- Articolo 5, comma 2 (Proroga del termine per l'aggiudicazione degli interventi relativi ad asili nido e scuole dell'infanzia previsti dal PNRR)